

### PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

# **COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7. "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2749 di data 7 ottobre 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione alla realizzazione di un nuovo ristoro nella skiarea del Buffaure, in Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan.

## Sono presenti:

- Giorgio CESTARI - Presidente f.f.

- Silvio DALMASO - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da

sci

- Luca MALESANI - componente supplente Servizio foreste e fauna

- Matteo MERZLIAK - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del

paesaggio

- Claudio PALLAORO - componente supplente Servizio autorizzazioni e

valutazioni ambientali

- Sergio BENIGNI - componente supplente Servizio prevenzione rischi

- Paola VISINTAINER - componente supplente Servizio geologico

- Cristina PENASA - componente supplente Servizio bacini montani

- Elisabetta ROMAGNONI - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e

aree protette

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 17 maggio 2019, con la quale il signor Cesare Cincelli, residente in San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Streda de Meida, 98, ha chiesto, ai sensi della I.p. 7/87, l'autorizzazione per realizzare un nuovo ristoro nella skiarea del Buffaure, in Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma degli archh. Marco Ganz e Fabio Cristel, datati maggio 2019, successivamente parzialmente sostituiti in settembre 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un edificio da destinare a ristoro in area sciabile nelle vicinanze della stazione di monte delle telecabina del Buffaure. La struttura si articola su due livelli ma comunque nel complesso risulta prevalentemente interrata ad esclusione del prospetto verso valle dal quale si accede alla struttura.

Accertato che è stata presentata la documentazione per definire i posti a sedere ritenuti congrui per l'area sciabile e determinare l'adeguatezza del rapporto tra i posti a sedere esistenti e quelli prospettati con il progetto in questione, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3047 di data 23 dicembre 2010.

Visto il nulla osta alla realizzazione dell'edificio rilasciato dalla ditta Funivie Buffaure S.p.A., titolare della gestione del sistema piste impianti della skirea del Buffaure e la presa visione del progetto da parte del tecnico responsabile dell'impianto funiviario interessato dai lavori in argomento, in qualità di rappresentante del concessionario ai fini della vigilanza tecnica.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg);
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

### delibera

- di autorizzare il signor Cesare Cincelli, residente in San Giovanni di Fassa Sèn Jan, Streda de Meida, 98, all'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione di un nuovo ristoro nella skiarea del Buffaure, in Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
- 2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - tutte le superfici in calcestruzzo a vista dovranno essere rivestite in legno con la stessa tipologia impiagata nelle soluzioni lignee di progetto;
  - per la delicatezza del fronte di scavo risulta necessaria la presenza di un geologo nella fase cantieristica;
- 3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi:
- 4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
- 5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
- 6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;
- 7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F. - dott. Giorgio Cestari -

GM/SD/fr